



STATUTO

DELL' ASSOCIAZIONE

„ I CANTORI DELLE CIME “

LUGANO

Ultima modifica: 17 Marzo 2025
Edizione: 2025



STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE "I CANTORI DELLE CIME"

Art. 1 Denominazione

Sotto la denominazione "I CANTORI DELLE CIME, Lugano" esiste dall'ottobre 1969 un coro virile costituitosi in associazione apartitica e aconfessionale retta dai presenti statuti e dagli artt. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.

Art. 2 Sede

La sede giuridica dell'associazione è Lugano.

Il recapito dell'associazione è presso il domicilio privato o commerciale di un corista.

Il comitato designa sia la sede per lo svolgimento delle prove di canto sia il luogo per la conservazione del materiale ad uso dei coristi.

Art. 3 Scopo

I CANTORI DELLE CIME hanno quali scopi:

- riunire gli appassionati di canto popolare e della montagna
- approfondire le proprie conoscenze musicali ed apprendere a meglio cantare
- divulgare l'amore per il canto
- favorire l'amicizia tra i coristi

Art. 3.1 Attività

Per raggiungere questi scopi I CANTORI DELLE CIME:

- sono i primi interpreti dei canti del loro maestro
- tengono regolarmente prove, conformemente al regolamento interno
- organizzano concerti e partecipano alle manifestazioni programmate, ivi compresi concerti a carattere religioso e/o per condecorare occasioni particolari (Messe, matrimoni, commemorazioni, funerali, ecc.)
- se il programma delle manifestazioni lo permette, partecipano annualmente ad almeno una manifestazione benefica senza percepire indennità
- tengono vivo e divulgano un repertorio scelto, variato e costantemente rinnovato
- promuovono l'amicizia con altre società corali o appassionati di canto corale

Art. 4 Soci

I soci si suddividono in:

- attivi ("coristi")
- amici del coro
- onorari

Art. 5 Soci coristi

È corista il socio attivo dell'associazione che partecipa alle esecuzioni del coro.

Diritti: il corista ha diritto di voto in assemblea generale, di essere eletto a cariche sociali, di esprimersi sulle manifestazioni e sul repertorio del coro.

Doveri: è fatto obbligo al corista di partecipare regolarmente alle prove rispettando gli orari e mantenendo un comportamento corretto durante le stesse, ossequiando il regolamento. L'ammissione al coro comporta l'impegno di partecipazione alle manifestazioni programmate. Al corista sono riservati tutti i diritti derivanti dal presente statuto.



STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE "I CANTORI DELLE CIME"

Art. 6 Amici del coro

Simpatizzanti ed ex coristi possono sostenere il coro ed essere iscritti e riconosciuti quali "amici del coro". Vengono informati su tutte le manifestazioni, sono invitati gratuitamente al concerto di gala, possono partecipare all'assemblea generale (senza diritto di voto) e hanno diritto ad altri benefici specificati nel regolamento interno. La quota sociale minima è fissata annualmente dall'assemblea generale.

Art. 7 Soci onorari

L'assemblea generale, su proposta del comitato, designa quali soci onorari de I CANTORI DELLE CIME persone non coriste che si siano rese particolarmente benemerite nei confronti dell'associazione.

Il socio onorario viene informato sull'attività del coro, partecipa all'assemblea generale senza diritto di voto ed è esonerato da ogni tassa.

Art. 7 bis Presidenti onorari

Per gli stessi motivi l'assemblea può nominare presidente onorario l'ex-presidente del coro pur se corista. La nomina dovrà avvenire con la maggioranza qualificata (3/4 dei votanti presenti) e si intende a vita.

Art. 8 Ammissioni

Per aderire all'associazione "I CANTORI DELLE CIME, Lugano", quale corista ai sensi dell'art. 5 del presente statuto, occorre presentare domanda al comitato. Il candidato a socio attivo viene preventivamente informato sulle formalità richieste per essere considerato corista ai sensi dell'art. 5. La domanda quale socio sostenitore viene accolta dal comitato se fondati motivi non ne giustificano il rifiuto.

Art. 9 Dimissioni

Il socio che non intende più far parte dell'associazione deve darne comunicazione scritta al comitato, di regola per la fine di una stagione. Con la sua uscita dal coro il socio perde ogni diritto, in particolare sul patrimonio sociale.

E' facoltà del comitato accogliere una domanda di sospensione temporanea di un corista dall'attività del coro.

Art. 10 Espulsioni

Qualora gravi motivi lo giustifichino (infrazioni allo statuto o al regolamento, comportamento scorretto o altro), il comitato può decretare l'espulsione di un socio. Questi ha il diritto di ricorrere entro 30 giorni all'assemblea generale. L'espulsione può concernere ogni categoria di soci.

Art. 11 Organi

Gli organi della società sono:

- l'assemblea generale dei soci (AG)
- il comitato
- le commissioni
- i revisori



STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE "I CANTORI DELLE CIME"

Art. 12 L'assemblea generale

Viene convocata un'assemblea ordinaria annuale da tenersi al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno sociale in corso.

Assemblee generali straordinarie sono convocate ogni qualvolta il comitato lo ritiene necessario oppure su richiesta di un quinto dei coristi.

Art. 12.1 Convocazione

Le assemblee generali sono convocate con circolare non raccomandata indicante l'elenco delle trattande. La convocazione deve pervenire agli interessati 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Art. 12.2 Decisioni

L'assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti, fatta eccezione per i disposti degli artt. 23 e 24 dello statuto.

Art. 12.3 Procedura di voto

Ogni decisione viene presa per alzata di mano salvo che i presenti statuti non dispongano altrimenti, o se un socio ne fa richiesta.

L'assemblea generale decide a maggioranza semplice. In caso di parità di voti le proposte saranno considerate respinte; se il voto di parità concerne un'elezione, decide la sorte.

Art. 12.4 Competenze

Sono di esclusiva competenza dell'assemblea generale:

- la nomina del presidente, del maestro, dei membri di comitato, dei membri delle commissioni, dei revisori
- la ratifica degli incarichi di presentatore/trice, di vicemaestro, di archivista
- l'approvazione dei rapporti del presidente, del maestro, del cassiere, delle commissioni, dei revisori
- la ratifica del calendario e delle manifestazioni
- la modifica degli statuti
- la fissazione delle tasse sociali
- la nomina dei soci onorari
- l'evasione dei ricorsi

Art. 13 Il comitato

Il comitato è formato da 7 membri e meglio: il presidente e 6 coristi fra i quali vengono ripartite le seguenti cariche: vice-presidente, cassiere, segretario.

Art. 13.1 Nomina

I membri del comitato sono nominati per 2 anni e sono rieleggibili. In caso di vacanza il comitato designa d'ufficio una sostituzione sino alla prossima scadenza.

Art. 13.2 Riunioni

Il comitato si riunisce ogni qualvolta il presidente ritiene opportuno convocarlo, o su richiesta di 3 suoi membri.



STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE "I CANTORI DELLE CIME"

Art. 14 Il presidente

Rappresenta la società nei confronti di terzi e la vincola con diritto di firma collettiva con altro membro del comitato.

Convoca e presiede le riunioni del comitato e le assemblee generali, allestisce un rapporto all'indirizzo dell'assemblea generale annuale.

Art. 15 Il vicepresidente

Sostituisce il presidente in caso di suo impedimento.

Trattandosi di impedimento duraturo ne fa le veci, al più tardi sino alla prossima assemblea generale.

Art. 16 Il segretario

È responsabile della tenuta degli atti (in forma cartacea e/o digitale) dell'associazione, cura la corrispondenza e tiene i verbali delle riunioni sia del comitato sia delle assemblee.

Art. 17 Il cassiere

È responsabile del patrimonio sociale. Si occupa dell'incasso delle quote dei pagamenti. Allestisce un rapporto all'assemblea generale ordinaria sullo stato delle finanze sociali.

Art. 18 Coristi membri del comitato

Rappresentano il coro e ne sono quindi il reale legame con il comitato.

Art. 19 Altri incarichi

Art. 19.1 Il vicemaestro

È nominato dal maestro (art. 21) e non fa necessariamente parte del comitato. Si attiene strettamente alle disposizioni del maestro per le prove da dirigere, i concerti ed ogni altra manifestazione del coro.

Risponde unicamente nei confronti del maestro.

Art. 19.2 L'archivista

È responsabile dell'archivio sociale, delle partiture musicali e dei relativi testi e di tutto quanto legato all'attività artistica del coro.

Può anche non essere membro del comitato, ma è da quest'ultimo designato.

Art. 19.3 Il presentatore

È incaricato dal comitato. Può anche non essere corista e costituisce in ogni pubblica manifestazione il portavoce del coro verso il pubblico.



STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE "I CANTORI DELLE CIME"

Art. 20 Il maestro

Partecipa all'AG. Sono in particolare di sua competenza:

- la proposta dei canti da mettere in repertorio
- la proposta per l'allestimento dei singoli programmi in caso di manifestazioni
- spostamenti di coristi da una voce all'altra
- proposte di accettazione o meno di nuovi coristi
- nomina del vice-maestro e istruzioni allo stesso
- redazione di un rapporto all'indirizzo dell'assemblea generale.

Il maestro non è statutariamente un corista ma può diventarlo e viene incaricato ogni due anni in occasione dell'AG. Egli è riproponibile.

Art. 21 Revisori

In numero di 2, sono nominati dall'AG alla quale presentano un rapporto annuale. Restano in carica 2 anni e non sono contemporaneamente rieleggibili.

Art. 22 Finanze

L'associazione deve essere autosufficiente e risponde soltanto sino all'ammontare del proprio patrimonio netto.

È di conseguenza esclusa ogni e qualsiasi responsabilità finanziaria da parte dei soci.

Art. 22.1 Entrate

Le entrate si compongono di:

- tasse sociali
- donazioni, lasciti, contributi e sussidi
- utili da manifestazioni organizzate dal coro
- utile dalle vendite di dischi, cassette o altro

Art. 22.2 Uscite

Si compongono di costi di ordinaria amministrazione, dell'onorario del maestro e di costi straordinari. Le spese di ordinaria amministrazione e l'onorario del maestro sono di competenza del comitato, limitatamente alle competenze attribuitegli dal regolamento. Le uscite straordinarie necessitano di particolari decisioni assembleari.

Art. 23 Modifiche statutarie e regolamento interno

Ogni modifica dello statuto necessita dell'approvazione dei 3/4 dei votanti presenti a un'AG regolarmente convocata con questa trattanda all'ordine del giorno.

Le modifiche del regolamento interno sono di competenza del comitato.

Art. 24 Scioglimento

L'associazione "I CANTORI DELLE CIME, Lugano" può essere sciolta unicamente da un'AG straordinaria convocata con quest'unica trattanda all'ordine del giorno.

In prima convocazione occorrerà la presenza dei 3/4 dei soci; in seconda convocazione, almeno 7 giorni più tardi, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei votanti presenti.

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso con la maggioranza dei 3/4 dei voti espressi.

Lo scioglimento comporterà la destinazione del patrimonio sociale ad associazioni di beneficenza che dovranno essere definite dall'assemblea a maggioranza semplice dei votanti.



STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE
"I CANTORI DELLE CIME"

Stato delle modifiche

Il presente statuto è stato accettato dall'assemblea generale costitutiva del 16 maggio 1986. Comprende le modifiche approvate dalle assemblee del 15 marzo 1989, 9 settembre 1990, 3 marzo 1993, 15 febbraio 2006, 10 giugno 2010, 24 febbraio 2014, 9 marzo 2015 e 17 marzo 2025.

Associazione "I CANTORI DELLE CIME, Lugano"

Il presidente:

Il segretario:

Andrea Martina

Reto Wismer